

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZUGNO, ARCUDI, DE VITO, SCARDACCIONE, FARABEGOLI,
LEGGIERI e PALA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 1973

Modificazioni al testo unico delle leggi per l'imposta sugli spiriti
approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924

ONOREVOLI SENATORI. — È ben noto che l'applicazione di imposte — particolarmente l'imposta di fabbricazione — al fine di evitare evasioni, impone controlli sulle produzioni, sui trasferimenti e sugli impieghi dei prodotti colpiti.

Si tratta in genere di norme particolareggiate, rigorose e quello che più disturba forse per i settori interessati, si tratta di norme che, anche nelle modalità di applicazione, restano ferme nel tempo per decenni, nonostante il variare di tante circostanze sia nelle tecnologie di applicazione, nei trasporti e perfino nei documenti di controllo (scritture, eccetera).

Un esempio tipico di questo contrasto tra il mondo che cammina, le esigenze moderne delle attività interessate, e la regolamentazione relativa ferma a cinquanta anni or sono, è l'applicazione dell'imposta sugli spiriti

per la parte concernente il trasporto degli spiriti non denaturati.

In tale materia è ancora vigente l'articolo 25 del testo unico 8 luglio 1924 per cui « il trasporto di spiriti non denaturato in quantità superiore a litri cinque e di spirito denaturato in quantità superiore a litri venti, è soggetto in tutto il regno a bolletta di legittimazione ».

Con legge 28 marzo 1968, n. 415 (art. 5), il trasporto degli alcoli etilico, metilico, propilico e sopropilico denaturati con denaturante generale dello Stato, soggetto a bolletta di legittimazione, è stato elevato a litri trenta, mentre è rimasto invariato — senza una giustificazione data l'analogia — il quantitativo di litri cinque per il trasporto di spirito non denaturato.

Ora detti spiriti costituiscono la parte fondamentale delle profumerie alcoliche che

interessano centinaia di migliaia di artigiani (parrucchieri, eccetera) e commercianti.

Ma soprattutto la vendita di profumerie alcoliche dal 1924 ad oggi è notevolmente aumentata, specialmente per l'incremento dei consumi di prodotti a bassa gradazione alcolica (come lozioni dopobarba, lozioni per capelli, lacche per capelli, deodoranti per uso personale, eccetera).

Si pensi che attualmente vengono emesse oltre 200.000 bollette di legittimazione per le sole profumerie superiori ai cinque litri con gravissimi oneri amministrativi per le aziende produttrici e per gli uffici postali a cui è demandata l'emissione delle bollette di legittimazione. Si aggiunga che per le spedizioni di profumerie alcoliche inferiori ai cinque litri si deve tenere un apposito « registro memoriale » in cui annotare a mano tutti gli estremi dei quantitativi, degli acquirenti, delle destinazioni, eccetera (queste registrazioni sono oltre un milione) e si avrà un'idea dei costi determinati da regolamenti che continuano dopo cinquanta anni ad ignorare moderni sistemi di contabilità che offrono anche migliori garanzie di controllo.

In considerazione di quanto sopra si propone l'unito disegno di legge con lo scopo:

1) di portare l'obbligo della bolletta di legittimazione per il trasporto di profumerie alcoliche da litri cinque a trenta litri anidri in conformità a quanto già fatto fin dal 1968 per gli alcoli denaturati;

2) di rendere obbligatoria la denuncia del deposito di profumerie alcoliche per quantità superiori ai cento litri anidri (anche qui in conformità a quanto disposto per gli alcoli denaturati con articolo 5 della legge 28 marzo 1968, n. 415);

3) di delegare il Ministro delle finanze a regolamentare in conformità alle moderne esigenze le annotazioni obbligatorie sul registro memoriale (oggi per quantitativi spediti fino a litri cinque e domani fino a litri trenta).

Come si vede si tratta di un adeguamento delle norme relative al trasporto di profumerie alcoliche non solo a quanto già disposto per gli alcoli denaturati fin dal 1968 ma anche e soprattutto da un lato alle esigenze di un settore — quello artigianale e commerciale — di non essere caricato di oneri superflui (perchè ogni costo del prodotto si trasferisce sull'acquirente) e dall'altro di evitare agli uffici postali — preposti al rilascio delle bollette di legittimazione — incombenze non strettamente necessarie. Al riguardo si rileva che le bollette di legittimazione si ridurrebbero al 20 per cento di quelle attuali con notevoli vantaggi per gli uffici postali.

Confidiamo pertanto nella comprensione dei colleghi ai quali chiediamo l'approvazione del seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Il trasporto delle profumerie alcooliche in quantità superiori a litri 30 anidri è soggetto a bolletta di legittimazione.

Il deposito delle profumerie alcooliche di cui al precedente comma, in quantità superiore a litri 100 anidri è soggetto a denuncia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, alla tenuta del registro di carico e scarico ed è sottoposto alla vigilanza degli agenti di Finanza.

Il Ministro delle finanze può stabilire, con proprio decreto, eccezioni all'obbligo della tenuta del predetto registro.

Art. 2.

Il Ministro delle finanze stabilirà con proprio decreto le modalità di tenuta del registro memoriale riguardante le spedizioni dei prodotti di cui al predetto articolo in quantità non superiore a 30 litri anidri.